

GIUNTA REGIONALE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE
L'AQUILA



L'AQUILA, 19 OTT. 1995

Prot. n. 6338

Riferimento

OGGETTO: R.D. 11.12.1933, n° 1775 - Concessione di derivazione
d'acqua dal fiume Sangro in Comune di Villetta Barrea
per uso idroelettrico - D.P.G.R. n° ~~9553~~ del ~~10.10.1995~~.
761 27.9.1995



Al SINDACO
del Comune di
VILLETTA BARREA

Con la presente si notifica alla S.V. l'avvenuta emissione
del decreto sopra indicato con il quale è stata assentita la con-
cessione di derivazione d'acqua in oggetto.

Copia del citato decreto deve essere ritirato presso l'Ufficio
del Registro di Castel di Sangro.

Si allega copia del disciplinare.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. A. MACERA)



PA/pc

REGIONE ABRUZZO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

- L'AQUILA -

C.F.: B0003170661

N. 449 di Repertorio

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua dal fiume Sangro in territorio del Comune di Villetta Barrea (AQ), chiesta dal Comune stesso con istanza 29-12-83 per uso idroelettrico.

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal fiume Sangro in località "Vainazzure" in Comune di Villetta Barrea rimane fissata in misura non superiore a mod. 60 massimi (Litri/secondo 6000) e medi 40 (litri/secondo 4000) per produrre con un salto di mt 6 la potenza nominale di KW 352,94. L'acqua verrà utilizzata per uso idroelettrico con l'obbligo integrale della restituzione dell'acqua derivata.

ART. 2

QUANTITA' DI ACQUA IN BASE ALLA QUALE E' STATO STABILITO IL CANONE

La quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone sarà di mod. 60 (litri/secondo 6000).



LUGGO E RISO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua si eseguiranno in località "Vainazzure" e consistiranno in una esistente traversa stabile in pietrame e calcestruzzo che resterà invariata, come da progetto aggiornato il novembre 1987 a firma dell'ing. Antonio Alfieri, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Tutte le opere dovranno essere attuate secondo le caratteristiche del suddetto progetto.

ART. 4

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico del Comune concessionario eseguire e mantenere tutte le opere necessarie sia per attraversamenti stradali, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Comune concessionario avrà l'obbligo di evitare con ogni accorgimento che nell'opera di presa affluiscano tutte le acque di scarico di lavatoi pubblici e si instaurino condizioni favorevoli allo sviluppo dell'anofelismo o di eventuali altri insetti vettori.

Il Comune concessionario dovrà, inoltre, evitare che inter-

venge alcuna alterazione ambientale e paesaggistica del luogo.

Lungo il canale non dovranno essere realizzate opere di cementazione e non dovrà essere realizzata la stradina di ispezione.

ART. 5

INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni di legge la ditta concessionaria dovrà:

- a) iniziare, previa requisizione del parere Ministeriale, con adatta organizzazione i lavori entro dodici mesi dalla data di notifica da parte dell'Ufficio del Genio Civile di L'Aquila dell'avvenuta emissione del decreto di concessione, dando preavviso all'Ufficio predetto del giorno fissato per l'inizio, esibendo il parere succitato;
- b) condurre a termine i lavori entro 24 mesi dalla data della notifica di cui alla lettera a).

ART. 6

COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio civile, ove non vi sono eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale



di visita il termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in mancanza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro tre mesi dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo, la Ditta concessionaria dovrà, sotto pena delle sanzioni di legge, utilizzare l'acqua concessa.

ART. 7

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del relativo decreto.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, alla Ditta concessionaria potrà essere rinnovata la concessione con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di rinuncia, la Regione ha il diritto di ritenere senza compenso le opere costruite sui corsi d'acqua e di obbligare il concessionario a rimuovere e ad eseguire, a proprie spese, i lavori per il ripristino richiesto dal pubblico interesse.

ART. 8

CANONE

Il concessionario corrisponderà alle Finanze dello Stato, di

anni in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del
riscatto di concessione, il canone annuo di f. 3.704.458

(Tremilionisettacentotquattromiladuecentocinquantotto=)

in ragione di f. 10.496 per ogni KW di energia prodotta.

Ai sensi dell'art. 10 Lett. e), del D.L. 2-10-1981, n. 546,
anche se non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte
della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi
della legge 18-10-1942, n. 1434.

La Ditta concessionaria è tenuta, inoltre, a corrispondere
alla Regione Abruzzo l'imposta annua del 50 % del canone di
cui sopra per tutta la durata della concessione in applica-
zione della legge regionale 22-3-1984, n. 26, mediante paga-
mento presso l'Ufficio del Registro territorialmente compe-
tente.

Detto canone potrà essere modificato in relazione alle even-
tuali variazioni del quantitativo di acqua, sia risultante
dal progetto esecutivo, come da accertamenti da effettuarsi
all'atto del collaudo.

ART. 9

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare l'Ente con-
cessionario ha dimostrato con la produzione delle relative
quistanze, di aver effettuato:

- a) il versamento presso la Cassa DD.PP. della somma di f.
1.852.229= (Unmilioneottocentocinquantaduecentoventi-



Handwritten signature 'Gf'.



Handwritten signature 'db'.

Handwritten signature 'L' and 'M'.

come da quietanza n. 580 in data 29-8-1990 quale minimo prescritto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 11-12-33, n. 1775 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osta, restituita al termine della concessione;

b) il versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di L'Aquila della somma di £. 92.610= (Novantaduemilaseicentodieci=) come da quietanza n. 685 in data 31-3-84 quale minimo prescritto per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11-12-33, n. 1775;

c) il versamento sul c/c n. 208678 a favore della Regione Abruzzo, a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di L'Aquila, della somma di £. 200.000= (Duecentomila=) come da ricevuta n. 686 in data 31-3-84, per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ed altre analoghe, dipendenti dal fatto della concessione.

Restano poi a carico dell'Ente concessionario tutte le spese inerenti la concessione per la registrazione, copia di atti, ecc.

ART. 10

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, l'Ente concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11-12-33, n.



1975, e successive disposizioni, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e la piscicoltura.

ART. 11

DOMICILIO LEGALE

Per effetto della legge l'Ente concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la casa comunale di Villetta Barrea.

L'Aquila, li **25 SET. 1990** IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE



Il sottoscritto Ingegnere Ettore Ricci, Dirigente del Servizio del Genio Civile di L'Aquila, dichiara che il Sig.

GERMIA CIANCHETTI Sindaco pro-tempore del

comune di Villalago, in possesso del documento di riconoscimento

Prot. n. 2001/14 L. 127.3.76....., ha

firmato il presente disciplinare in fine ed a margine di

ogni foglio, alla mia presenza e dei testimoni

Geom. Luigi Pace.....

Inq. Vittorio Fabrizi.....

aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Teste.....

Teste.....



Ettore Ricci

Il presente atto è stato approvato con D.P.G.R. n. 761

in data 27.9.1995 acquisito agli atti di questo Ufficio

in data 16.10.1995 con il n. 6338

L'Aquila, li 16.10.1995 Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ettore Ricci)
ANTONIO MACERA

PA/As

20 NOV. 1990

RENDICONTO A CASTEL DI STANGRO IL

AN. 291 SERIE 3

ESATTEL. Rimborsare in le (102.000)

DI CUI L. 2 PER TRASCRIZIONE
0001 132 95



L'ESPE...
M. Ricci

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - L'AQUILA
PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Antonio Macera)

